

REGIONE PUGLIA

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 41. Atti Consiglio 1 189-A III Legislatura

OGGETTO: Norme per la tutela faunistica-ambientale e la disciplina dell'attività venatoria.

RELATORE: Presidente QUARTA

APPROVATA NELLA SEDUTA DELLA GIUNTA DEL 21/7/81

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

NORME PER LA TUTELA FAUNISTICA - AMBIENTALE

E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA

RELAZIONE

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Con il D.P.R. n. 616/1977, che all'art. 100 attua il trasferimento alle Regioni delle competenze in ^{materia} di caccia, e, soprattutto, con la legge 27 dicembre 1977, n. 968, concernente "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", sono stati messi in primo piano alcuni concetti di fondo profondamente innovativi nella disciplina della materia, così sintetizzabili:

- a) lo Stato si fa carico di tutelare la fauna selvatica del ^{territorio} nazionale in quanto questa viene ora considerata come bene di proprietà pubblica, parte integrante del patrimonio indisponibile statale;
- b) la cura diretta di questa difesa è affidata alle Regioni, a cui sono attribuiti importanti poteri e funzioni, con l'obiettivo di promuovere un'opera di programmazione faunistico-venatoria su basi scientifiche e democratiche, con la partecipazione in particolare delle associazioni venatorie, naturalistiche e protezionistiche, professionali agricole;
- c) viene stabilita una notevole riduzione delle specie cacciabili e delle giornate di caccia;
- d) vengono posti in essere meccanismi di tutela delle produzioni agricole;
- e) viene indicato come risultato ultimo da conseguire una situazione di complessivo equilibrio, dove l'esercizio della caccia non si scontri più con l'esigenza della conservazione dell'ambiente naturale-faunistico, e gli interessi contrapposti dei cacciatori da un lato e, dall'altro, dei coltivatori nonché dei difensori dell'ambiente e dei protezionisti, giungano ad una composizione.

REGIONE PUGLIA

Se queste sono le direttive di principio indicate dalla legge-quadro, la sua applicazione in sede regionale ha incontrato sinora grosse difficoltà, tali da provocare uno slittamento nell'adempimento del disposto dell'art. 34 della citata legge n. 968/1977 che prevedeva, nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore, l'emanazione di una normativa regionale in materia.

Questa legge di principio è giunta di fatto a limitare notevolmente l'area decisionale delle Regioni, in contrasto con la ormai assodata titolarità delle stesse in materia di caccia, fondata sul dettato Costituzionale, precisato per mezzo dei DD. PP. RR. n 11 del 1972 e n. 616 del 1977, oltre che da una recente sentenza della Corte Costituzionale.

In particolare le regolamentazioni eccessivamente vincolanti contenute nella citata legge n. 968/1977 hanno rappresentato un ostacolo nella preparazione da parte della Regione di una normativa del territorio, del patrimonio faunistico e dell'esercizio venatorio, rispondente alla specifica realtà locale.

Ancora altri fattori sono però intervenuti a rendere difficoltoso e quindi a rallentare l'iter di elaborazione della legge regionale:

- a) la presenza in commissione consiliare, durante la passata legislatura, di un disegno di legge della Giunta e di una proposta ad iniziativa di alcuni consiglieri regionali, che imponeva logicamente un dibattito adeguato;
- b) il complicarsi e l'articolarsi della discussione per l'intervento in essa delle Associazioni venatorie, di quelle protezionistiche e di quelle dei coltivatori, da cui è derivata la necessità di tenere conto nell'elaborato legislativo delle loro proposte ed esigenze, spesso in contrasto, onde creare una piattaforma di comune

REGIONE PUGLIA

consenso che rappresenti un punto di incontro tra gli interessi delle varie categorie interessate;

- c) la presenza, nel quadro politico nazionale, di un referendum riguardante il porto d'armi e la caccia che avrebbe potuto cambiare totalmente il quadro reale della situazione.

Onde superare le difficoltà appena illustrate la Giunta Regionale ha elaborato il presente disegno di legge, articolato in n.10 titoli.

Esso mira, nei limiti imposti dalla citata legge-quadro n.968/77, a disciplinare in maniera organica l'intera materia della caccia, tenendo presenti le reali esigenze regionali in tale settore e nello intento di giungere ad un soddisfacente equilibrio fra gli opposti interessi del mondo venatorio regionale.

La Giunta ha lavorato in questo spirito, nella consapevolezza che per una corretta gestione della materia in oggetto occorre valutare nello stesso tempo una quantità di complesse correlazioni ambientali, socio-economiche e culturali che caratterizzano ed interessano ogni regione in modo diversificato.

Questo tipo di consapevolezza, fondato sull'esperienza di programmazione che in questi anni la Regione Puglia è andata maturando, indica che non è possibile prevedere interventi in termini strettamente settoriali, che non tengano conto dei settori attinenti o correlati.

In particolare, una corretta programmazione non può non tener conto:

- della crescita culturale che larghi strati di cittadini e la scuola manifestano sui problemi dell'ecologia e della tutela dei beni ambientali e culturali;
- della crescente domanda di fruizione dei beni naturali nel tempo libero, per il miglioramento della qualità della vita privata;

REGIONE PUGLIA

- degli impegni operanti nel Paese per effetto di intese internazionali o di direttive comunitarie;
- delle scelte programmatiche che le stesse Regioni compiono per la gestione complessiva del territorio e che impegnano anche il settore del riequilibrio faunistico, della tutela dei biotipi e delle specie selvatiche;
- della necessità di tutela preventiva delle coltivazioni agricole;
- dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle attività terziarie e di servizio, collegate all'esercizio venatorio ed al turismo stagionale conseguente;
- della necessità di salvaguardare le attività produttive, industriali ed artigianali, di prodotti di uso e di consumo venatorio, nonché la produzione degli allevamenti di selvaggina stanziale;
- dell'esigenza di dare una risposta corretta alle istanze sportive dei cacciatori e dei cinofili.

Nel presente disegno di legge punti qualificanti sono, pertanto, la previsione agli art. 10 e 11 della Carta Faunistica Regionale, dei piani regionali pluriennali e dei relativi programmi annuali di intervento.

Si tratta di uno sforzo programmatico che si giova della collaborazione e della consulenza in materia di caccia di organismi tecnici e scientifici (art.6), quali la istituenda Consulta Venatoria Regionale e l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, e degli organismi di base, delle Associazioni venatorie, naturalistiche e protezionistiche, e di quelle professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

REGIONE PUGLIA

L'art. 1 espone i principi fondamentali preposti all'opera di programmazione.

Da essi si ricava l'impegno della Regione, a cui spettano (art.4) le funzioni di indirizzo e di coordinamento generali in materia, rivolto alla protezione ed alla conservazione degli ambienti faunistici da ogni genere di agente distruttore, e principalmente dall'inquinamento, per un incremento della presenza della fauna selvatica sul territorio e per un generale miglioramento qualitativo della vita umana.

Rispettando l'orientamento generale di tutte le Regioni a Statu ordinario, la delega delle funzioni amministrative in materia di caccia, è affidata alle Provincie.

In generale il presente disegno considera il patrimonio faunistico regionale quale bene ambientale e come tale lo tutela e lo protegge nel pubblico interesse.

Punti qualificanti in tal senso sono gli articoli relativi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, tesi a conseguire la protezione e lo sviluppo della fauna selvatica mediante una programmata delimitazione e gestione delle risorse territoriali.

L'art. 12 suddivide il territorio regionale in aree faunistico-venatorie e negli artt. 13 - 19 viene prevista la loro struttura interna, articolata nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone a gestione sociale, nei centri pubblici e privati di produzione, nelle zone agro-turistico-venatorie.

Particolarmente importanti all'art. 15 le zone a gestione sociale per realizzare la partecipazione democratica della base alla tutela faunistico-ambientale.

95

REGIONE PUGLIA

Particolare risalto è stato dato alla tutela delle produzioni agricole con accenni e riferimenti in parecchi articoli e con la definizione all'art. 42 del concetto di 'terreno in attualità di coltivazione'.

Ma la normativa del presente disegno di legge vuole proiettarsi nel futuro, con prospettive di una disciplina più avanzata ed in evoluzione.

A tale scopo l'articolato del titolo VII prevede la promozione delle attività tese alla conoscenza sempre più approfondita delle esigenze dell'ambiente naturale ed all'allargamento delle coscienze dei cacciatori sui problemi ecologici.

In particolare con l'art. 37 viene istituito l'Osservatorio faunistico regionale, quale importante organo scientifico-consultivo in vista di una normativa sempre più aggiornata in materia di caccia.

In ordine alla regolamentazione dell'esercizio venatorio e alle specie cacciabili il disegno di legge tiene presente le direttive comunitarie C.E.E. in materia di caccia e delle varie Convenzioni internazionali in materia.

L'esercizio venatorio viene considerato quale sano impiego del tempo libero, ed in tal senso vengono promossi tutti gli aspetti ricreativi-sportivi-culturali-turistici collegati al settore caccia.

Unico limite è rappresentato dall'esigenza di conservazione e tutela della selvaggina nonché della produzione agricola regionale.

Il presente disegno di legge vuol cogliere, in definitiva, - la crescente sensibilità dell'opinione pubblica e del mondo della scuola riguardo ai problemi dell'ecologia e della difesa dei beni ambientali e culturali, per una loro fruizione corretta e per un impiego del tempo libero qualitativamente più elevato;

REGIONE PUGLIA

- le scelte programmatiche operate dalla stessa Regione in tempo di gestione complessiva del suo territorio;
- le istanze economiche, rappresentate dalla necessità di tutelare e promuovere le attività produttive relative all'esercizio pratico della caccia, nonché l'attività degli allevamenti di selvaggina stanziale; dall'esigenza di sviluppare quel settore del territorio e quei servizi connessi all'esercizio venatorio ed al turismo stagionale ad esso collegato; dalla necessità di una tutela delle coltivazioni agricole; dal rispetto degli impegni ed indirizzi derivanti da intese internazionali o di accordi a livello europeo.

Tutto ciò premesso, si auspica che il presente disegno di legge, elaborato dall'Assessorato alla Cultura, Tempo Libero, Caccia con il contributo della Consulta Venatoria Regionale, possa trovare il consenso di tutto il Consiglio Regionale e divenire in breve tempo legge della Regione.

OB

REGIONE PUGLIA

- I N D I C E -

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Finalità
- art. 2 - Oggetto della tutela
- art. 3 - Esercizio venatorio

TITOLO II : FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- art. 4 - Funzioni di indirizzo e di coordinamento
- art. 5 - Delega delle funzioni amministrative
- art. 6 - Organismi di consulenza e partecipazione
- art. 7 - Consulta venatoria regionale
- art. 8 - Funzione della Consulta regionale
- art. 9 - Consulta venatoria provinciale
- art. 10 - Carta faunistica regionale
- art. 11 - Piano regionale
- art. 12 - Aree faunistico venatorie
- art. 13 - Oasi di protezione
- art. 14 - Zone di ripopolamento e cattura
- art. 15 - Zone a gestione sociale
- art. 16 - Centri pubblici di produzione
- art. 17 - Aziende private di produzione
- art. 18 - Allevamento a scopo amatoriale
- art. 19 - Zone agro-turistico-venatorie
- art. 20 - Zone per addestramento cani
- art. 21 - Aziende faunistico venatorie
- art. 22 - Terreni del demanio regionale provinciale e comunale
- art. 23 - Tabellazione

REGIONE PUGLIA

TITOLO III : AUTORIZZAZIONE E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN REGIME CONTROLLATO - REGIS TRO DEI CACCIATORI.

- art. 24 - Documenti venatori
- art. 25 - Licenza di porto d'armi per uso caccia
- art. 26 - Tesserino per l'abilitazione all'esercizio venatorio
- art. 27 - Attestato di abilitazione venatoria
- art. 28 - Esame di abilitazione venatoria
- art. 29 - Prova d'esame e ripetizione dell'esame
- art. 30 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
- art. 31 - Registro dei cacciatori

TITOLO IV : SPECIE CACCIABILI - PERIODI DI CACCIA - MODI e mezzi di caccia - CONTROLLO DELLA FAUNA

- art. 32 - Elenco delle specie cacciabili
- art. 33 - Modi di caccia
- art. 34 - Mezzi di caccia
- art. 35 - Caccia con l'arco
- art. 36 - Calendario venatorio regionale
- art. 37 - Controllo della fauna - particolari precisazioni
- art. 38 - Cattura e utilizzazione di selvaggina a scopi scientifici

TITOLO V : DIVIETI

- art. 39 - Uccellazione
- art. 40 - Appostamenti fissi e temporanei
- art. 41 - Fondi chiusi
- art. 42 - Terreni in attualità di coltivazione
- art. 43 - Tiro a volo

REGIONE PUGLIA

- art. 44 - Accensione delle stoppie
- art. 45 - Uso di antiparassitari
- art. 46 - Impiego cani - cani vaganti - animali reinselvatichiti
- art. 47 - Altri divieti
- art. 48 - Divieti temporanei di caccia
- art. 49 - Introduzione di selvaggina dall'estero

TITOLO VI : VIGILANZA VENATORIA - AGENTI DI VIGILANZA

- art. 50 - Vigilanza venatoria
- art. 51 - Compiti degli agenti di vigilanza
- art. 52 - Poteri degli agenti di vigilanza
- art. 53 - Corsi di qualificazione e di aggiornamento

TITOLO VII : ASSOCIAZIONISMO - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA

- art. 54 - Associazioni venatorie e naturalistico protezionistiche
- art. 55 - Compiti delle associazioni venatorie
- art. 56 - Attività promozionali e culturali
- art. 57 - Osservatorio faunistico regionale

TITOLO VIII : TASSE VENATORIE

- art. 58 - Istituzione delle tasse venatorie regionali
- art. 59 - Natura e importo delle tasse venatorie regionali
- art. 60 - Riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali
- art. 61 - Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola

TITOLO IX : SANZIONI AMMINISTRATIVE

- art. 62 - Sanzioni
- art. 63 - Accertamento d'infrazione
- art. 64 - Sospensione, esclusione e revoca del tesserino regionale
e della licenza di porto d'armi per uso caccia
- art. 65 - Proventi delle sanzioni amministrative
- art. 66 - Norme finanziarie

05

REGIONE PUGLIA

TITOLO X : NORME TRANSITORIE FINALI

- art. 67 - Zone protette esistenti
- art. 68 - Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia.
Trasformazione in aziende faunistico venatorie
- art. 69 - Soppressione dei Comitati provinciali della caccia
- art. 70 - Abrogazione di norme preesistenti
- art. 71 - Rinvio a norme preesistenti
- art. 72 - Dichiarazione di urgenza

Q3

REGIONE PUGLIA



NORME PER LA TUTELA FAUNISTICA - AMBIENTALE
E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA



REGIONE PUGLIA

TITOLO I

(Disposizioni Generali)

Art. 1 - Finalità.

La presente Legge

La Regione, in applicazione della vigente legislazione statale e nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di caccia, e con la presente legge, detta norme finalizzate alla protezione e all'incremento della fauna selvatica; alla razionale e programmata gestione delle risorse faunistiche e territoriali; alla salvaguardia delle colture danneggiate dalla fauna selvatica e alla regolamentazione dell'esercizio venatorio.

La Regione con la presente legge si propone, altresì, di promuovere ed attuare studi ed indagini sull'ambiente, sulla fauna e sulla selvaggina in particolare; di adottare le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche ed etologiche del settore; di disciplinare la utilizzazione di quei territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico ed ambientale e di ~~promuovere~~ ^{considerare} tutti gli aspetti ricreativi - sportivi - culturali - turistici, collegati al settore caccia, atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio.

La Regione, salvo quanto disposto dalle leggi dello Stato, si impegna a proteggere e conservare gli ambienti faunistici dalla distruzione o dal deterioramento e ad assicurare la difesa delle acque dell'aria, del terreno dall'inquinamento, onde consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sul territorio ed una migliore qualità della vita.

REGIONE PUGLIA


Art. 2 - Oggetto della tutela.

Il patrimonio faunistico regionale, costituito dalle specie viventi, stabilmente o temporaneamente, allo stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, è considerato bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge nello interesse dell'intera comunità.

La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufo reale, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupo, orso, foca monaca, stambecco, camoscio d'Abruzzo, lontra, gatto selvatico, gallina prataiola, ^{caprio garganico} nonché la selvaggina di cui la Regione, ai sensi del successivo articolo 37, vieta l'abbattimento o la cattura.

REGIONE PUGLIA



Art. 3 - Esercizio venatorio.

REGIONALE

Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

L'esercizio venatorio, inteso quale sano utilizzo del tempo libero, è ivi consentito con le modalità e i limiti previsti dai successivi articoli della presente legge, purchè non contrasti con la esigenza di conservazione e tutela della selvaggina, non arrechi danno effettivo alla produzione agricola della Regione e sia effettuato per i soli fini sportivi-ricreativi.



REGIONE PUGLIA

TITOLO II (Funzione Amministrativa)

Art. 4 - Funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione a norma dello art. 117 della Costituzione.

Le relative funzioni amministrative previste dall'art. 99 del DPR 616/77 sono esercitate dalla Regione normalmente mediante delega agli Enti locali.

CB

REGIONE PUGLIA

Art. 5 - Delega delle funzioni amministrative.

Le funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato o per quelle espressamente riservate alla Regione o ai Comuni dalla presente legge, sono delegate alle Province territorialmente competenti.

La giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

In caso di inosservanza delle direttive regionali da parte dell'Ente delegato, la giunta regionale, al termine del periodo di 30 giorni assegnato all'Ente stesso per provvedere ai relativi adempimenti, può sostituirsi a questo nel compimento degli atti, nonchè revocare i provvedimenti adottati.

Le Province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30/5/1977 n.17 e successive modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto documentato delle somme erogate.

In caso di inadempienza, all'effettuazione degli adempimenti previsti dal precedente comma, provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario "ad acta".

93


REGIONE PUGLIA

Art. 6 - Organismi di consulenza e partecipazione.

La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, si avvalgono della consulenza, delle proposte e dei pareri della consulta venatoria regionale e delle consulte venatorie provinciali, organi tecnici consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Le Regioni e le Province possono avvalersi, altresì, della consulenza e dei pareri dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, nonché della partecipazione e della collaborazione di altri Enti, Organismi, Istituti specializzati di studio e di ricerca, ivi comprese le Associazioni venatorie, naturalistiche e protezionistiche presenti nel Comitato tecnico nazionale venatorio di cui al DPCM 3/6/78 e successive modificazioni e integrazioni, e le associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Il parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina si intende obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla presente normativa.



REGIONE PUGLIA

Art. 7 - Consulta venatoria regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni e revoche dei vari Enti, Associazioni ed Organizzazioni, é istituita la Consulta venatoria regionale.

La Consulta ha sede presso la Regione.

La Consulta regionale é composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria rappresentativa a livello REGIONALE purchè presente nel Comitato Tecnico Nazionale Venatorio, designato dalle stesse a livello regionale;
- d) da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale e professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;
- e) da un rappresentante per ciascuno degli Enti c/o Associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, purchè presente nel Comitato Tecnico Nazionale Venatorio, designato dalle stesse a livello regionale;
- f) da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofili Italiani, designato dallo stesso a livello regionale;
- g) da un funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- h) da un esperto in Zoologia designato dall'Università degli studi di Bari fra i propri docenti universitari;
- i) da un esperto in Ecologia designato dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari.

La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente, che esercita

REGIONE PUGLIA

le funzioni del Presidente, in caso di una sua assenza o impedimento.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessorato regionale competente in materia di caccia.

La durata in carica dei membri della Consulta è di 5 anni, salvo riconferma.

La Consulta si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, o su richiesta al Presidente della Consulta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Ai membri della Consulta è dovuta, la corresponsione, per ogni seduta, di ~~una indennità pari al trattamento degli esperti di cui alla L.R. n. 27 del 24.3.1975 e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità vigenti per i dipendenti regionali del livello più alto.~~ ^{UN GETTONE di presenza, dell'indennità di missione ed il rimborso della parte di viaggio, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.}

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) sono nominati ed eventualmente revocati dal Presidente della Giunta Regionale su designazione o proposta dei rispettivi enti o organismi di appartenenza.

Le designazioni, inviate su richiesta dell'Assessore Regionale competente in materia di caccia, devono pervenire entro 30 giorni dalla data di richiesta, trascorsi i quali, il Presidente della Giunta Regionale provvede alle nomine, tenuto conto delle sole designazioni pervenute.

REGIONE PUGLIA

Art. 8 - Funzione della Consulta Venatoria Regionale.

La Consulta Regionale, quale organo tecnico-consultivo della Regione, esprime pareri motivati e formula proposte sugli argomenti concernenti l'attività della Regione nel settore caccia di cui all'art. 1 della presente legge. In particolare sugli argomenti concernenti:

- 1) legislazione venatoria regionale e calendario venatorio regionale;
- 2) carta faunistica regionale;
- 3) regolamentazione e direttive della vigilanza venatoria;
- 4) piani regionali per provincie o per aree faunistico-venatorie, annuali o pluriennali di intervento in materia di caccia articolati per ambiti territoriali di programmazione;
- 5) direttive e regolamentazione per il rilascio dei certificati per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- 6) iniziative tese al miglioramento dell'educazione faunistica - naturalistica e allo sviluppo delle strutture del tempo libero collegato all'esercizio venatorio;
- 7) studi ed accertamenti sulla funzionalità tecnico-faunistica dell'ambiente e del territorio, anche attraverso contatti con le Regioni limitrofe;
- 8) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica presente sul territorio e alterarne gli ambienti;
- 9) studio ed accertamento delle risorse faunistiche e territoriali della Regione ai fini venatori e sportivi-ricreativi in genere;
- 10) organizzazione del territorio regionale in rapporto alla tutela faunistica ed ecologica con particolare riguardo alla difesa della natura dell'ambiente e della fauna selvatica;
- 11) direttive e regolamentazione per la gestione sociale del territorio e per il regime di caccia programmata e controllata

REGIONE PUGLIA

Art. 9 - Consulta venatoria Provinciale.

Nell'ambito della propria autonomia, le Amministrazioni provinciali costituiscono Consulte venatorie Provinciali, quali organi tecnico-consultivi per l'attività di competenza.

La Consulta esprime, su richiesta degli organi Provinciali, pareri motivati e proposte su tutta la materia della caccia delegate alle Province con la presente legge.

Le designazioni dei rappresentanti e il funzionamento delle Consulte provinciali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con le modalità previste dal precedente art. 7.

La Consulta ha sede presso le Amministrazione Provinciali.

0/5

REGIONE PUGLIA

Art. 10 - Carta faunistica regionale.

La Regione Puglia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotterà con provvedimento della Giunta, la Carta faunistica regionale.

La Carta deve fra l'altro evidenziare:

- a) gli ambiti protetti comunque istituiti;
- b) i biotipi di particolare interesse per la sosta e la riproduzione delle singole specie, con particolare riguardo per quelle migratrici;
- c) le zone di notevole interesse turistico ove è necessario vietare la caccia temporaneamente;
- d) le zone più idonee per condizioni ambientali alla naturale riproduzione delle stesse specie di selvaggina;
- e) la consistenza e distribuzione della fauna sul territorio;
- f) la fisionomia vegetazionale e pedologica dei territori di particolare interesse faunistico;
- g) i territori ove sia graficamente possibile rilevare altri divieti di caccia come zone militari, impianti sportivi, parchi pubblici e privati, foreste demaniali, zone archeologiche ecc.

Il rilevamento grafico è effettuato su carta dell'Istituto Cartografico Militare - scala 1 : 25.000.

La Carta è periodicamente aggiornata. Essa costituisce il documento base per l'aggiornamento degli obiettivi e indirizzi generali per la predisposizione dei piani pluriennali regionali di cui all'art. 11 nonché per tutte le azioni di ripopolamento.

REGIONE PUGLIA

TITOLO II

(Strutture del territorio)

Art. 11 - Piano regionale.

Per gli interventi nel settore venatorio, la Regione predispone piani pluriennali e programmi annuali di intervento, articolandoli per ambiti territoriali di programmazione.

Gli obiettivi e indirizzi da osservare nella predisposizione dei piani regionali di cui al comma precedente, sono approvati dalla Giunta Regionale.

Detti obiettivi e indirizzi riguardano anche i criteri di massima:

- 1) per la previsione, istituzione e gestione delle aree faunistiche-venatorie che comprendono:
 - a) casi di protezione;
 - b) zone di ripopolamento e cattura;
 - c) zone per la gestione sociale della caccia in regime controllato;
 - d) zone agro-turistico-venatorie;
 - e) centri pubblici e privati per la produzione della selvaggina;
 - f) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi;
 - g) aziende faunistico-venatorie;
- 2) per l'individuazione di località di notevole interesse turistico ove è necessario vietare la caccia temporaneamente;
- 3) per la regolamentazione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente e alla produzione della selvaggina, utilizzando prodotti chimici non dannosi alla fauna individuati dalla Regione e che si impegnino ad effettuare la lotta biologica;

REGIONE PUGLIA

- 4) per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura;
- 5) per la gestione sociale del territorio disponibile ai fini venatori e la gestione delle riserve naturali di cui all'art.83 del DPR 616/77;
- 6) per la realizzazione di iniziative per la difesa di biotipi di notevole importanza naturalistica, anche in recepimento degli impegni internazionali sottoscritti dallo Stato;
- 7) per la identificazione delle specie che dovranno essere impiegate nei ripopolamenti e per la individuazione delle percentuali minime e massime relative, in rapporto alle potenzialità venatorie dei terreni interessati;
- 8) per la identificazione delle specie da proteggere in maniera particolare, in periodi di sosta, nidificazione e svernamento;
- 9) per la determinazione del numero degli agenti venatori da prevedere in ciascun territorio provinciale. Il numero minimo, comunque, non deve essere inferiore a un agente ogni 2.000 ettari per le zone di protezione sottratte all'esercizio venatorio e ad un agente ogni 5.000 ettari per tutto il restante territorio aperto all'esercizio venatorio;
- 10) per l'indicazione e l'attribuzione, in senso prioritario, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei vari punti del piano e della carta faunistica regionale;
- 11) per la predisposizione dei piani annuali di ripopolamento o abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 21 della presente legge.

Qs

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

Il piano regionale ha durata almeno triennale.

Sei mesi prima della scadenza, la Giunta Regionale approva il piano valevole per il poliennio successivo.

AS

REGIONE PUGLIA

Art. 12 - Aree faunistico-venatorie.

Allo scopo di conservare l'ambiente naturale, di consentire la razionale gestione delle risorse faunistiche e di disciplinare lo esercizio venatorio, il territorio regionale viene suddiviso in aree faunistiche, la cui superficie non può essere inferiore a 40.000 ettari.

All'interno delle aree faunistiche, nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 11 vengono individuate:

- a) aree di protezione (oasi e zone di ripopolamento e cattura);
- b) aree di gestione sociale (zone per la gestione sociale e zone agro-turistico-venatorie);
- c) aree destinate alla costituzione di aziende per la produzione di selvaggina;
- d) zone di addestramento cani.

Le aree di cui ai precedenti punti a) e c),^{e d)} non possono superare nel totale il 25% del territorio agro forestale provinciale.

Nelle aree è consentito esercitare la caccia a tutti i titolari di licenza, solo nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

Come parte integrante delle zone di cui ai punti a) e c), possono essere costituite, quando se ne ravvisi l'opportunità, zone di rispetto venatorio, nelle quali la caccia è vietata, destinate a favorire l'acclimazione e l'irradiazione della selvaggina stanziale, nonché la sosta, per le specie migratorie, ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare per i precedenti punti a) e c),^{limitatamente} per le aree destinate alla costituzione di aziende pubbliche per la produzione di selvaggina, deve essere notificata a mezzo pubblicazione nelle forme consuete ai proprietari o conduttori dei terreni.

REGIONE PUGLIA

Avverso tale deliberazione i proprietari ed i conduttori possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Presidente dell'Ente deliberante.

Decorso il suddetto termine, ove sussista il consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi costituenti almeno i 2/3 della superficie complessiva che si intende vincolare, l'Ente deliberante provvede in merito alla costituzione, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Le aree di cui al punto a) sono soggette ai vincoli di tutela ambientale-paesaggistica.

Le zone da vincolare per i precedenti punti a) e c), limitatamente per le aree destinate alla costituzione di Aziende pubbliche per la produzione di selvaggina, saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura dell'Amministrazione Provinciale.

REGIONE PUGLIA

Art. 13 - Oasi di protezione.

Le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica attraverso la difesa ed il ripristino di habitat per le specie selvatiche di mammiferi e uccelli di cui ^{esistano e} siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Le oasi di protezione in particolare:

- 1) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione;
- 2) consentono la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla selvaggina migratoria;
- 3) garantiscono l'integrità dell'ambiente nei territori di particolare valore paesaggistico e naturalistico.

Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

Le oasi di protezione devono avere una superficie non inferiore ai 150 ettari, nè superiore a 1.000 ettari.

Tali zone saranno possibilmente delimitate da confini naturali e saranno segnalate, unitamente ad eventuali zone di rispetto di cui allo art. precedente, con tabelle recanti la scritta "Oasi di protezione - Divieto di caccia".

* In via eccezionale possono essere autorizzate catture o abbattimenti di selvaggina in tempi determinati ed esclusivamente per ridurre la consistenza che risulti pregiudizievole all'equilibrio o alla funzionalità delle Oasi di protezione, o che arrechi notevoli danni alle colture agricole esistenti nelle zone circostanti.

REGIONE PUGLIA

Le operazioni di cattura o abbattimento di cui al precedente com ma avvengono esclusivamente tramite personale particolarmente esperto, nominativamente autorizzato dal Presidente della Giunta Regionale, alla presenza degli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla Pubbli ca Amministrazione.

Le operazioni di cattura o abbattimento sono autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale.

Le oasi di protezione hanno durata di anni 6, salvo revoca o rinnovo tacito.

La loro istituzione è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta della Provincia territorialmente competente, che ne cura la gestione.

La Provincia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei Comuni territorialmente interessati.

REGIONE PUGLIA

Art. 14 - Zone di ripopolamento e cattura.

Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate a favorire l'insediamento e la riproduzione naturale della selvaggina, il suo irradimento nelle zone circostanti, la sua cattura per il ripopolamento.

Dette zone devono essere istituite in territori idonei allo sviluppo naturale ed alla sosta della selvaggina e non destinati a coltivazioni suscettibili di essere danneggiate da una rilevante concentrazione di selvaggina.

Esse sono lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione, di irradimento e di ripopolamento della fauna selvatica.

Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietato l'esercizio venatorio.

Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore a 150 e non superiore a 1.000 ettari e sono segnalate con tabelle recanti la scritta "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

Nelle zone di ripopolamento e cattura possono essere autorizzate catture ai fini del ripopolamento secondo le indicazioni contenute nei piani e programmi regionali.

Possono essere altresì autorizzate catture o abbattimenti di specie cacciabili, ai sensi della presente legge, quando la selvaggina arrechi danno alle colture agricole, o per altre comprovate esigenze di funzionalità delle Zone.

AB

me

REGIONE PUGLIA

Le operazioni di cattura o di abbattimento di cui ai precedenti commi, possono essere consentite esclusivamente dal Presidente della Giunta Regionale a personale particolarmente esperto, alla presenza degli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla pubblica amministrazione.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata di sei anni salvo revoca o tacito rinnovo.

La loro istituzione è deliberata dalla Giunta Regionale, sentita la Provincia territorialmente competente, che ne cura la gestione. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione dei Comuni territorialmente interessati.

REGIONE PUGLIA

Art. 15 - Zone a gestione sociale.

Le Zone a gestione sociale sono promosse dalla Regione per conseguire con la diretta partecipazione dei cittadini residenti, con particolare riguardo per i cacciatori e gli operatori agricoli, finalità di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente, attraverso particolari forme di gestione sociale della caccia in regime controllato, da attuarsi negli ambiti territoriali di programmazione di cui all'art.11 della presente legge.

La superficie complessiva delle zone a gestione sociale non può essere superiore al 30% del territorio agro-forestale della Provincia.

La Giunta Regionale delibera entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento-tipo relativo alle modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone.

Nel regolamento-tipo dev'essere previsto, fra l'altro, per tali zone:

- a) l'osservanza delle norme del Calendario venatorio regionale;
- b) il versamento di un contributo finanziario da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento e il funzionamento delle strutture, da parte dei cacciatori che hanno titolo ad accedervi;
- c) la vigilanza assicurata da almeno un agente ogni 1.000 ettari;
- d) la superficie vincolata non inferiore a 1.000 ettari, nè superiore a 5.000 ettari e, nell'interno di essa, l'istituzione di almeno una zona di ripopolamento allo stato naturale di selvaggina in terreni particolarmente idonei;

REGIONE PUGLIA

- e) l'accesso alle medesime condizioni dei residenti, anche ad altri cacciatori richiedenti, compresi quelli residenti in altre Regioni, secondo rapporti di reciprocità concordati con le altre Regioni;
- f) l'accesso regolamentato in maniera tale che il rapporto ottimale tra cacciatore e territorio, sia una unità per ogni 10 ettari, per ogni giornata di caccia;
- g) il vincolo ad esercitare la caccia alla selvaggina stanziale soltanto nel territorio a gestione sociale-prescelto.

Le Zone sono segnalate da tabelle recanti la scritta "Zona per la gestione sociale della caccia in regime controllato", a cura e a spese delle Provincie.

La loro istituzione è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta delle Provincie territorialmente competenti.

La gestione è affidata alle Provincie che si avvalgono di appositi Comitati costituiti dai rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, presenti sul territorio, nonché dai rappresentanti dei proprietari e dei conduttori dei terreni su cui le Zone sono istituite, nominati dalle rispettive associazioni di categoria.

Le modalità relative alla composizione, nomina da parte delle Provincie e funzionamento di detti Comitati, sono disciplinate dal regolamento di cui al terzo comma del presente articolo.

I comitati di gestione potranno concedere permessi giornalieri di accesso, ai cittadini richiedenti, in numero non superiore al 50% dei soci effettivi.

I soci effettivi, per l'intera annata venatoria, potranno usufruire di non più di venticinque giornate di caccia da utilizzare esclusivamente nella zona di caccia autogestita prescelta.

REGIONE PUGLIA

I danni provocati dalla fauna cacciabile e dall'esercizio venatorio alle produzioni agricole comprese nelle zone a gestione sociale sono a carico delle rispettive gestioni.

Agli operatori agricoli che si impegnino nelle zone alla conservazione e mantenimento di habitat idonei al rifugio ed all'alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture cerealicole o foraggere o seminando su appositi terreni marginali granaglie da lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, sono corrisposti dalle Provincie, incentivi che tengano conto delle spese sostenute nonchè dei mancati redditi percepiti.

CB

REGIONE PUGLIA

Art. 16 - Centri pubblici di produzione.

I Centri pubblici per la produzione della selvaggina sono destinati alla produzione, protezione e incremento, in cattività o allo stato naturale, della selvaggina stanziale al fine di soddisfare le esigenze faunistiche di ripopolamento secondo le indicazioni contenute nei piani e programmi regionali e provinciali.

Nei Centri pubblici è vietato l'esercizio venatorio.

I Centri pubblici sono segnalati con tabelle recanti la scritta "Centro pubblico per la produzione della selvaggina - Divieto di caccia".

La loro istituzione è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta della Provincia territorialmente competente che ne cura la gestione.

Nei Centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali prodotte.

Per motivate comprovate esigenze di funzionalità dei centri, può essere autorizzato dal Presidente della Giunta Regionale il prelievo per fini alimentari.

Eventuali danni alla produzione agraria saranno indennizzati dall'Ente gestore.

I Centri pubblici di produzione di selvaggina allo stato naturale, non devono avere una estensione inferiore a 100 ettari, nè superiore ai 500 ettari, utilizzando prioritariamente i territori demaniali.

I Centri pubblici hanno la durata di sei anni, salvo revoca o tacito rinnovo.

Ai titolari di allevamenti per il ripopolamento di selvaggina possono essere concessi contributi con deliberazione della Giunta Regionale, sulla scorta di una relazione tecnico-finanziaria.

I contributi riguarderanno le spese riferite all'acquisto di soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili ed immobili degli allevamenti, accertate dai competenti uffici regionali.

REGIONE PUGLIA

Art. 17 - Aziende private di produzione.

Le Aziende private per la produzione della selvaggina stan_ ziale, sono destinate alla produzione, in cattività o allo stato naturale della selvaggina, per fini di ripopolamento e per fini alimentari, ornamentali o amatoriali.

Nelle Aziende private è vietata ogni forma di esercizio ve_ natorio.

Le Aziende private sono segnalate con tabelle recanti la scritta "Azienda privata per la produzione della selvaggina - Di_ vieto di caccia", poste a cura e spese dei titolari delle Aziende.

Le Aziende private hanno la durata di sei anni, salvo rinnovo.

La loro istituzione è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta delle Province territorialmente competenti che determi_ nano le modalità di gestione.

Le domande saranno presentate alla Provincia dai proprieta_ ri, possessori o conduttori, singoli o associati, dei fondi rusti_ ci su cui si intende realizzare l'Azienda.

Le domande di cui al precedente comma devono essere correda_ te della planimetria del territorio interessato, dall'atto compro_ vante il titolo di proprietà, possesso o conduzione, da una rela_ zione illustrativa del programma produttivo che si intende realiz_ zare.

Il Sindaco del Comune territorialmente interessato, dispone controlli sanitari periodici e adotta misure necessarie per evi_ tare l'insorgere e la diffusione di malattie.

REGIONE PUGLIA

La selvaggina prodotta nelle Aziende private può essere venduta previa autorizzazione della Provincia.

Le amministrazioni pubbliche hanno diritto di prelazione negli acquisti di selvaggina, a prezzo di mercato, per fini di ripopolamento.

Le amministrazioni pubbliche, a questo scopo, comunicano, entro la metà dell'anno, alle Aziende i propri fabbisogni per l'anno successivo.

Ai titolari di allevamenti per il ripopolamento di selvaggina, possono essere concessi dei contributi, con deliberazione della Giunta Regionale, sulla scorta di una relazione tecnico-finanziaria, finalizzati esclusivamente all'acquisto di riproduttori.

I danni causati dalla selvaggina prodotta alle colture agricole all'interno delle Aziende e nelle zone immediatamente circostanti, sono a carico del titolare, senza diritto a rimborso o indennizzo.

Il provvedimento istitutivo delle Aziende private può essere revocato con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge e le clausole stabilite con la Provincia.

Qb

REGIONE PUGLIA

Art.18 - Allevamento a scopo amatoriale.

La Giunta Regionale, con apposite deliberazioni, regolerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna esotica ed autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, anche per il rifornimento di fiere e mercati;
- b) l'attività di tassidermia ed imbalsamazione.

I permessi e le autorizzazioni per gli allevamenti e l'attività di cui al comma precedente, devono essere rilasciati dalle Provincie territorialmente competenti, nell'osservanza delle norme emanate dalla Regione a persone nominativamente indicate o ad Enti o Associazioni.

Le attività amatoriali relative alla nidificazione e allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi, possono essere svolte solamente con i soggetti appartenenti alle specie cacciabili.

L'eventuale possesso di specie appartenenti alle famiglie di fringillidi propriamente detti e dei cardelliti, nonché degli emberizi e dei ploceidi, deve essere denunciato alla Provincia territorialmente competente al fine dell'allevamento in cattività e alla creazione di ibridi.

I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui ai precedenti comma devono essere muniti di anellini inamovibili di diametro adeguato alla specie.

Sugli anellini devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

Qb


REGIONE PUGLIA

Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere presentati e venduti esclusivamente i soggetti muniti di regolari anellini forniti dalla Provincia territorialmente competente.

L'allevatore è tenuto a denunciare entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Amministrazione Provinciale competente, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno e che saranno registrati su appositi registri riportanti i dati essenziali sull'andamento dello allevamento.

La Regione potrà autorizzare, con precisa regolamentazione da emanare entro sei mesi dalla emanazione della presente legge, impianti adibiti alla cattura e alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'art. 32 di specie di uccelli migratori, da determinare tra quelle indicate all'art. 32 e da utilizzare come richiami vivi, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati.

Tali specie potranno essere catturate in numero di esemplari limitato e, preventivamente stabilito per ciascuna di esse.



REGIONE PUGLIA

Art. 19 - Zone agro-turistico-venatorie.

Le Zone agro-turistico-venatorie, sono destinate:

- a) alla valorizzazione di ambienti naturali che non presentino condizioni particolarmente favorevoli alla sosta e alla riproduzione della selvaggina;
- b) alla utilizzazione di strutture rurali inserite nel territorio, che si prestino allo sviluppo agro-turistico, connesse all'attività venatoria;
- c) alla sistemazione di impianti sportivi collegati all'attività venatoria e cinofila.

Dette Zone possono essere istituite soltanto nelle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio, escluse quelle caratterizzate da presenza di colture agricole specializzate.

Le Zone sono segnalate con tabelle recanti la scritta "Zona agro-turistico-venatoria autorizzata ai sensi di legge", a cura e a spese degli organismi gestori.

REGIONE PUGLIA

Art. 20 - Zone per addestramento cani.

Le Zone per addestramento cani sono destinate all'addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia, anche nel periodo in cui l'esercizio venatorio é chiuso ai sensi del calendario venatorio regionale.

La loro istituzione é deliberata dalla Giunta Regionale su proposta delle Provincie territorialmente competenti o su richiesta delle Associazioni Venatorie o Cinofile.

Le Zone per addestramento cani si suddividono in:

- a) - Zone destinate esclusivamente a competizioni cinofile nazionali ed internazionali, in presenza di selvaggina allo stato naturale, senza possibilità di abbattimento del selvatico.

Dette Zone possono comprendere territori di casi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.

In dette Zone é vietata ogni attività nel periodo della riproduzione.

- b) - Zone dove lo sparo può essere consentito esclusivamente a selvaggina proveniente da allevamenti, secondo le disposizioni emanate dalla Regione.

- c) - Quagliodromi e fagianodromi.

Le Zone di cui ai capi b) e c), possono essere istituite soltanto nelle aree in cui é consentito l'esercizio venatorio, con esclusione di quelle caratterizzate dalla presenza di colture agricole specializzate e/o intensive.

In ogni caso le Zone devono essere istituite a distanza tale dai centri abitati, da non arrecare turbativa alle persone.

REGIONE PUGLIA

Tali zone a pagamento, in numero e per superfici limitate, complessivamente non devono superare l'1% del territorio agro-forestale della Provincia.

Nelle zone é consentito esclusivamente l'abbattimento di specie cacciabili, provenienti da allevamento, anche in periodo di caccia chiusa esclusivamente per le prove di ferma e riporto.

Le Zone hanno durata di sei anni, salvo tacito rinnovo.

La loro istituzione é deliberata dalla Giunta Regionale su proposta delle Provincie territorialmente competenti che determinano le modalità di gestione, in conformità al regolamento attuativo da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

La gestione può essere affidata in via prioritaria alle associazioni venatorie e cinofile riconosciute.

La richiesta di istituzione di zona agro-turistico-venatoria, deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato e del consenso scritto dei proprietari, possessori o conduttori dei fondi su cui si intende istituire la Zona.

Le Zone possono essere revocate con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge e le clausole stabilite con la Provincia.

Eventuali danni alle colture agricole sono a carico del gestore.

REGIONE PUGLIA

Le Zone devono essere segnalate con tabelle recanti la scritta "Zona per l'addestramento dei cani da caccia - autorizzata ai sensi di legge", a cura e spese dell'Ente gestore, che risponderà anche degli eventuali danni arrecati alle colture agricole.

Le suddette Zone di tipo b) e c) non devono superare il 2% del territorio agro-forestale della Provincia.

Hanno la durata di sei anni, salvo rinnovo tacito.

Le modalità di gestione di tali Zone sono determinate dalle Province territorialmente competenti, su conforme regolamento attuativo regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla approvazione della presente legge.

" La richiesta di istituzione della zona deve essere corredata dalla planimetria e dal consenso scritto dei proprietari, possessori o conduttori dei fondi su cui si intende istituire la zona.

Le suddette Zone possono essere revocate con effetto immediato, qualora gli organismi gestori non rispettino le norme e le clausole stabilite dalla presente legge o con la Provincia.

Qb

W

REGIONE PUGLIA

Art. 21 - Aziende faunistico-venatorie.

Le Aziende faunistico-venatorie sono destinate al mantenimento, organizzazione e miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica onde consentirne l'irradiazione, la riproduzione e la sosta.

Nelle Aziende faunistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio.

E' tuttavia consentito al titolare o a chi da questi autorizzato, l'abbattimento o la cattura di selvaggina stanziale cacciabile ai sensi della presente legge, secondo appositi piani annuali di ripopolamento e abbattimento, predisposti dai titolari e approvati dalle Provincie territorialmente competenti.

I piani annuali non possono essere in contrasto con il Calendario venatorio regionale vigente e debbono in ogni caso fare riferimento a:

- 1) superficie aziendale;
- 2) caratteristiche ambientali;
- 3) conservazione e ripristino degli habitat;
- 4) indirizzi faunistici;
- 5) carico ottimale annuale di specie selvatiche per unità di superficie e quantità di specie abbattibili;
- 6) durata della concessione;
- 7) aliquote di specie stanziali allo stato naturale da catturare ai fini di ripopolamento, con indicazione dei tipi di selvaggina e delle quantità da conferire alle pubbliche amministrazioni;
- 8) strutture produttive.

REGIONE PUGLIA

Le Aziende faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome della Azienda seguito dalla scritta "Azienda faunistico-venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati", a cura e a spese dei titolari delle Aziende.

Le Aziende faunistico venatorie non possono avere una superficie inferiore ai 100 Ha

Le Aziende faunistico-venatorie hanno una durata di sei anni, salvo rinnovo.

La loro istituzione è deliberata dalla Giunta Regionale sentite le Province territorialmente competenti, su domanda presentata da proprietari, possessori o conduttori, singoli o associati, di fondi rustici su cui si intende realizzare l'Azienda.

Se la superficie interessata non risulta tutta in proprietà, possesso o condotta da chi fa domanda, deve essere, in via preliminare, acquisito il consenso scritto degli altri proprietari, possessori o conduttori interessati.

La domanda di cui al precedente comma deve essere in ogni caso corredata dai seguenti documenti:

- a) mappa catastale della Zona interessata, con l'indicazione particellare delle colture agricole prevalenti e dei nominativi dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni;
- b) atti comprovanti i titoli di proprietà o possesso dei terreni, ovvero atti notori equivalenti;
- c) piano annuale di ripopolamento e abbattimento, con indicazione delle specie di selvaggina stanziale da incrementare e da abbattere;
- d) eventuali atti comprovanti il consenso scritto di cui al precedente comma.

REGIONE PUGLIA

Le Aziende faunistico-venatorie possono essere revocate con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge.

Nelle Aziende faunistico-venatorie la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle Aziende, nonché agli agenti dipendenti dalla pubblica amministrazione di cui all'art. 50-

QS

REGIONE PUGLIA

Art. 22 - Terreni del demanio Regionale, Provinciale e Comunale.

I terreni del demanio regionale, provinciale e comunale, qualora presentino favorevoli condizioni di ambiente, possono essere costituiti con deliberazione della Giunta Regionale, in centri pubblici di produzione selvaggina, allo stato naturale, oppure in oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura destinati a compiti di protezione, sperimentazione, riproduzione ed irradiazione della fauna selvatica.

A tal fine, la gestione tecnica dei terreni demaniali di cui sopra, per quanto concerne il patrimonio faunistico, è affidata, nell'ambito del programma regionale, annuale o pluriennale di ripopolamento, alla Provincia territorialmente competente.

La deliberazione che determina il perimetro delle aree da vincolare, per le oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, e centri pubblici di produzione di selvaggina, è pubblicata nell'albo delle Amministrazioni Provinciali interessate per territorio, affissa all'albo dei Comuni in cui cadono i terreni e notificata a mezzo pubblicazione nelle forme consuete, agli eventuali conduttori dei fondi.

Avverso tali deliberazioni gli Enti proprietari o i conduttori interessati, possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine la Regione, ove sussista il consenso degli Enti proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i 2/3 della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e delle Aziende, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza nelle zone medesime, nelle forme previste dagli articoli successivi.

REGIONE PUGLIA

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale ed in vista di comprovate necessità faunistiche di particolare interesse pubblico, sentito il parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può procedere coattivamente alla costituzione di tali zone, purchè ciò non arrechi danno alle colture.

REGIONE PUGLIA

Art. 23 - Tabellazione.

Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine dell'identificazione delle zone sottoposte a particolare regime, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

- a) devono essere delle dimensioni di cm. 25x35 con scritta nera su fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è fatto "divieto di caccia"; con scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
- b) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali o alberi ad una altezza non inferiore a 2,5 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue; devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 30 metri di distanza;
- c) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovino terreni che non siano in esse comprese o le medesime siano attraversate da strade di larghezza superiore a 3 metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;
- d) quando segnalano divieti temporanei di caccia, devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e di termine del divieto;
- e) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

REGIONE PUGLIA

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN REGIME CONTROLLATO - REGISTRO DEI CACCIATORI .

Art. 24 - Documenti venatori.

L'esercizio venatorio, di cui all'art. 3 della presente legge, è consentito, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il 18° anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità di P.S.;
- b) tesserino licenza di caccia regionale, di cui al successivo articolo;
- c) polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in conformità alla vigente normativa statale.

In caso di incidente, a colui che ha patito il danno, è consentita l'azione legale diretta nei confronti della Compagnia assicuratrice presso la quale, il cacciatore che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

- d) attestato di versamento della tassa per concessioni governative;
- e) attestato di versamento della tassa di concessione regionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 25 - Licenza di porto d'armi per uso di caccia.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 27.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza del porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità, di data non anteriore a 60 giorni dalla data della domanda.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

OB

REGIONE PUGLIA

Art. 26 - Tesserino per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Il tesserino per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene concesso dopo il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 27.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato, a titolo gratuito, esclusivamente dall'Amministrazione provinciale in cui risiede il richiedente, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) certificato di residenza in carta semplice;
- c) attestazione del versamento delle dovute tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione relativa all'avvenuta stipula della polizza di assicurazione.

Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Il tesserino è stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di esercizio venatorio.

Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione provinciale all'atto della richiesta del tesserino per la stagione venatoria successiva.

In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Amministrazione provinciale che ha rilasciato il tesserino, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il titolare deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi i giorni di caccia ed i capi di selvaggina abbattuti.

REGIONE PUGLIA

Art. 27 - Attestato di abilitazione venatoria.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi e del tesserino regionale e per il rinnovo delle stesse in caso di revoca.

A coloro che, avendone i requisiti, sostengono con esito positivo un apposito esame, è rilasciato il certificato di abilitazione venatoria dal Presidente della Provincia.

L'aspirante cacciatore per conseguire il certificato di abilitazione venatoria, deve sostenere un apposito esame dopo aver presentato domanda in bollo, con allegati i seguenti documenti, alla Provincia territorialmente competente:

- a) certificato di residenza in carta semplice;
- b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dall'Ufficio sanitario o medico condotto del Comune di residenza o dal Medico provinciale, o dai sanitari della SAUB territorialmente competente, in data non anteriore a 90 giorni dalla data della domanda;
- c) ricevuta del versamento della tassa d'esame di importo di L.20.000, intestato alla Tesoreria della Regione.

REGIONE PUGLIA

Art. 28 - Esame di abilitazione venatoria.

L'esame di cui al precedente articolo deve riguardare il sottoindicato programma:

a) Legislazione venatoria:

- nozioni fondamentali sulla legislazione nazionale e regionale relativa all'esercizio venatorio;
- definizione di selvaggina stanziale e migratoria;
- nozioni sulla selvaggina cacciabile e sui relativi periodi di caccia;
- limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia;
- mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
- appostamenti di caccia;
- nozioni sulla licenza di caccia (rilascio e rinnovo licenza, validità ed assicurazione per responsabilità civile);
- nozioni sulle zone e istituti di cui all'art.12 secondo comma della presente legge e sulla loro gestione;
- fondi chiusi e terreni in attualità di coltivazione;
- agenti di vigilanza, loro compiti e poteri;
- custodia e addestramento dei cani;
- sanzioni amministrative;
- organismi preposti all'amministrazione dell'esercizio venatorio.

b) Zoologia applicata alla caccia:

- concetto elementare di equilibrio delle specie selvatiche;
- conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria;
- importanza delle zone umide e di altri ambienti naturali;

REGIONE PUGLIA

- riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia;
 - animali che sono esclusi dal novero della selvaggina a termini di legge;
 - elenco e riconoscimento delle specie protette e particolarmente protette.
- c) Armi e munizioni da caccia e loro uso:
- nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;
 - custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
 - uso delle armi durante l'esercizio venatorio;
 - nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure e prevenzioni da osservare nel maneggio delle stesse;
 - prevenzione degli incidenti contro la propria persona nonché nei confronti di terzi, e nozioni di pronto soccorso.
- d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:
- cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia;
 - correlazione fra fauna e ambiente;
 - tecniche di protezione e di ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarle.

REGIONE PUGLIA

Art. 29 - Prova d'esame e ripetizione dell'esame.

L'aspirante cacciatore, per essere ammesso all'esame di abilitazione, deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande.

L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

Qualora commetta oltre 6 errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi quattro mesi.

Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la Commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma di cui al precedente articolo.

Superata positivamente tale prova teorica, l'aspirante cacciatore è sottoposto ad una prova pratica di riconoscimento della selvaggina stanziale emigratoria protetta e cacciabile, nonché una prova pratica sulle armi, comprendente:

- lo smontaggio, rimontaggio e uso del fucile da caccia.

La commissione esprime la propria valutazione collegialmente con il giudizio "idoneo" oppure "non idoneo".

La valutazione della commissione è definitiva.

Il candidato "non idoneo" può ripresentare domanda in bollo per l'ammissione al nuovo esame non prima di quattro mesi dalla data in cui ha sostenuto l'esame non superato.

93

REGIONE PUGLIA

Art. 30 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è istituita con decreto della Giunta Regionale in ogni Provincia ed ha sede presso l'Amministrazione Provinciale.

Essa è composta da:

- a) un funzionario della carriera direttiva della Regione che la presiede, designato dall'Assessore Regionale competente in materia di caccia;
- b) da un esperto designato da ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed operanti nella Provincia, particolarmente qualificati nelle materie d'esame;
- c) da un esperto in Zoologia designato dal Presidente della Provincia interessata;
- d) da un esperto in tutela delle produzioni agricole designato dalle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
- e) da un esperto in Ecologia e tutela dell'ambiente designato dalle associazioni Naturalistiche e Protezionistiche Nazionali operanti nella Provincia.

Funge da segretario il responsabile dell'Ufficio provinciale competente in materia di caccia.

I componenti della commissione rimangono in carica 5 anni.

0/3

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

I membri di cui alle lettere d), e), sono designati con il principio della rotazione tra le associazioni.


In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato in sostituzione, dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

Ai componenti la commissione viene corrisposto, dalla Provincia, in quanto spettante, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di £.20.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio, intendendo detti membri equiparati ai dipendenti provinciali del livello più alto.

La commissione è validamente insediata dal Presidente con la presenza di almeno quattro esperti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.

93



REGIONE PUGLIA

Art. 31 - Registro dei cacciatori.

Presso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia, a norma del D.P.R. 24/7/1977 n. 616.

Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato, abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria subite dal titolare.

Le Provincie sono tenute a trasmettere mensilmente alla Regione copia della scheda nominativa di cui al comma precedente, nonché tutti i dati inerenti le suddette schede per la tenuta e aggiornamento di un registro unico regionale.

REGIONE PUGLIA

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI - PERIODI DI CACCIA - MODI E MEZZI DI CACCIA - CONTROLLO DELLA FAUNA.

Art. 32 - Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia.

E' vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

E' fatta eccezione per le seguenti specie, che possono essere oggetto di caccia nei limiti dei periodi sottoindicati:

- 1) Specie cacciabili dal 18 agosto al 15 ottobre:
 - quaglia (*coturnix coturnix*)
 - totora (*Streptopelia turtur*)
- 2) Specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre:
 - merlo (*Turdus merula*)
- 3) Specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio:
 - germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - folaga (*Fulica atra*)
 - gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - storno (*Sturnus vulgaris*)
 - porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - alzavola (*Anas crecca*)
 - canapiglia (*Anas strepera*)
 - fischione (*Anas penelope*)
 - codone (*Anas acuta*)
 - marzaiola (*Anas querquedula*)
 - mestolone (*Anas clypeata*)

REGIONE PUGLIA

- moriglione (*Aythya ferina*)
 - moretta (*Aythya fuligula*)
 - beccaccino (*Capella gallinago*)
 - colombaccio (*Columba palumbus*)
 - frullino (*Lymocryptes minimus*)
 - chiurlo (*Numenius arquata*)
 - pittima minore (*Limosa lapponica*)
 - pettegola (*Tringa totanus*)
 - donnola (*Mustela nivalis*)
 - volpe (*Vulpes vulpes*)
 - piviere (*Charadrius apricarius*)
 - combattente (*Philomachus pugnax*)
- 4) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 28 febbraio:
- allodola (*Alauda arvensis*)
 - cesena (*Turdus pilaris*)
 - tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
 - tordo sassello (*Turdus iliacus*)
 - pavoncella (*Vanellus vanellus*)
- 5) Specie cacciabili dal 15 ottobre al 28 febbraio:
- beccaccia (*Scolopax rusticola*)
- 6) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre (stanziale):
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
 - daino (*Dama dama*)
 - capriolo (*Capreolus capreolus*)
 - lepre comune (*Lepus europaeus*)

REGIONE PUGLIA

- coturnice (*Alectoris graeca*)
 - pernice rossa (*Alectoris rufa*)
 - starna (*Perdix perdix*)
 - fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - colino della virginia
- 7) - Specie cacciabili dal 1 novembre al 31 gennaio:
- cinghiale (*Sus scrofa*).

REGIONE PUGLIA

Art. 33 - Modi di caccia.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli della presente legge, e degli animali a ciò destinati.


E' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia, il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La fauna selvatica di cui all'art. 32, abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

Essa peraltro appartiene al cacciatore che l'ha scovata fino a che non ne abbandoni l'inseguimento.



9/2

REGIONE PUGLIA

Art. 34 - Mezzi di caccia .

L'esercizio della caccia è consentito con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, fino a due colpi e a ripetizione o semiautomatico, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

Per carabine di maggior calibro, il bossolo a vuoto può essere di altezza inferiore.

Le armi a ripetizione o semiautomatiche, devono avere il caricatore limitato, con apposito accorgimento tecnico, o contenere solamente due cartucce.

E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso di arco.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante lo esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie e ad avvalersi dell'ausilio del cane.

REGIONE PUGLIA

Art. 36 - Calendario venatorio regionale.

La Regione pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuali regolamenti relativi alla intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previsti dall'art.32.

Il Calendario venatorio regionale è deliberato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Calendario venatorio regionale può contenere, ai sensi dello art. 37 norme che prevedano il divieto o la riduzione per periodi prestabiliti dell'esercizio venatorio nei confronti di determinate specie cacciabili ai sensi della presente legge.

Il Calendario venatorio regionale può contenere, altresì, norme che prevedano il divieto temporaneo dell'esercizio venatorio in zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere in ogni caso in ogni caso superiore a tre.

Le giornate devono essere prefissate nel Calendario venatorio regionale.

Per ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, ad ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- a) selvaggina stanziale: n. 2 capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia;
- b) selvaggina migratoria: n. 20 capi complessivi di cui massimo n.10 colombacci, n. 10 fra palmipedi e trampolieri e n. 3 beccacce.


REGIONE PUGLIA

Il numero e l'identificazione delle giornate settimanali di caccia, nonchè il numero dei capi abbattibili, sono stabiliti annualmente nel Calendario venatorio regionale, entro i limiti massimi di cui al presente articolo.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

La Regione nell'emanazione del Calendario venatorio, definirà l'ora legale d'inizio della caccia.

E' vietato l'abbattimento della selvaggina stanziale dopo le ore 16, fatta eccezione per le gare cinofile regolarmente autorizzate.



REGIONE PUGLIA

Art. 37 - Controllo della fauna - particolari prescrizioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, di cui all'art. 6 della presente legge, può vietare o limitare l'esercizio venatorio in zone determinate e per periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina cacciabile, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, o per malattia ed altre calamità.

Il Presidente della Giunta Regionale può inoltre vietare temporaneamente la caccia nelle località interessate dal intenso flusso turistico o di notevole interesse panoramico e paesaggistico.

Per motivi di protezione o di sicurezza nei confronti di impianti e colture, - salvo che per le aree di protezione - il Presidente della Giunta Regionale può fare intervenire il personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti di controllo della selvaggina, ritenuti opportuni.

Il Presidente della Giunta Regionale, può autorizzare prelievi controllati di quelle specie che moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alla piscicoltura, ai beni artistici e culturali, alla salute e sicurezza pubblica, alterando l'equilibrio naturale.

O/E

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

Le catture di cui al precedente comma possono essere consen
tite alla presenza degli agenti di vigilanza dipendenti dalla
Pubblica Amministrazione, a personale particolarmente esperto e
con mezzi selettivi.

La cattura di passeri e storni, ove ciò appaia indispensabi
le per le esigenze di tutela dell'agricoltura, può essere consen
tita a personale particolarmente esperto, alla presenza degli
agenti di vigilanza dipendenti dalla Pubblica Amministrazione,
previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

La cattura è altresì autorizzata per i cani e gatti inselva
tichiti e randagi.



Art. 38 - Cattura e utilizzazione di selvaggina a scopi scientifici.

In tutto il territorio regionale può essere accordato il permesso di catturare selvaggina unicamente a scopo di studio.

La Giunta Regionale, con apposite deliberazioni da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, regolamenterà in maniera uniforme sull'intero territorio regionale:

- a) la cattura e utilizzazione di selvaggina e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio;
- b) l'istituzione di impianti adibiti alla cattura con reti per consentire, a fini di ricerca scientifica, le attività di inanellamento.

E' in ogni caso vietata la istituzione di impianti adibiti alla cattura con reti, per fini diversi da quelli previsti nel presente articolo.

Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni, permessi, istituzione e svolgimento delle attività di cui al presente articolo, sono delegate alle Provincie territorialmente competenti, nell'osservanza delle norme emanate dalla Regione.

Le attività di cui alle lettere a) e b), possono essere svolte soltanto dal personale qualificato, appositamente incaricato da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Provincia territorialmente competente.

OS

M

REGIONE PUGLIA

E' fatto obbligo, a chi rinviene o uccide per motivi acci_ dentali esemplari di mammiferi o uccelli appartenenti alla fau_ na protetta, di consegnarne le spoglie al Comune territorialmente competente entro dodici ore dal rinvenimento.

Lo stesso Comune provvederà alla destinazione ritenuta più idonea.

Le stesse norme valgono per gli esemplari di fauna protetta rinvenuti feriti.

In quest'ultimo caso l'Ente locale competente provvederà al_ le cure e alla successiva liberazione in località, ^{idonea,} anche serven_ dosi di organismi esistenti allo scopo.



REGIONE PUGLIA

TITOLO V

- DIVIETI -

Art. 39 - Uccellazione.

In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, è vietata, in tutto il territorio regionale, ogni forma di uccellazione, salvo quanto previsto dall'art.38 della presente legge.

9/6

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

Art. 40 - Appostamenti fissi e temporanei.

E' vietato costituire su tutto il territorio regionale appostamenti fissi di caccia.

Sono consentiti solo appostamenti temporanei di caccia.

Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

Durante l'esercizio della caccia è vietato usare e detenere più di due fucili da ciascun cacciatore.

Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno.

Il cacciatore è tenuto a rimuovere l'appostamento al termine della giornata venatoria.

E' vietato costituire appostamenti temporanei a distanza inferiore a 150 metri dal perimetro delle zone in cui l'esercizio venatorio non è consentito.

A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri, salvo per gli appostamenti ad acquatici, la cui zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.

REGIONE PUGLIA

Art. 41 - Fondi chiusi.

Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato a chiunque.

Sono fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,80 metri, o chiusi da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.

I proprietari o i conduttori dei fondi chiusi devono notificare l'avvenuta istituzione agli uffici provinciali competenti per territorio e materia di caccia.

I fondi chiusi sono segnalati con tabelle recanti la scritta "Fondo chiuso - Divieto di caccia" apposte a cura dei proprietari dei fondi, senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali.

Agli agenti di vigilanza, di cui all'art. 50, ^{previa richiesta} deve essere consentito in ogni tempo, da parte dei conduttori del fondo chiuso, l'accesso ai fini della vigilanza venatoria.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme emanate di volta in volta dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti.

Op

REGIONE PUGLIA

Art. 42 - Terreni in attualità di coltivazione.

Nei terreni in attualità di coltivazione è vietato l'esercizio venatorio quando possa arrecare danni effettivi alle colture.

Ai fini di cui al primo comma, sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

- a) i vivai, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere, le coltivazioni floreali e orticole, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto, fino al raccolto;
- b) le colture erbacee e foraggere da semente e da frutto, dalla germogliazione fino al raccolto;
- c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;
- d) le foraggere mature per lo sfalcio;
- e) i frutteti, gli agrumeti, i vigneti, i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura, sino al raccolto;
- f) gli uliveti e i mandorleti specializzati;
- g) i terreni coltivati a tabacchi o a barbabietola da zucchero;
- h) i terreni in corso o di recente rimboscimento ed altri casi analoghi.

Su tali terreni i proprietari o conduttori dei fondi debbono apporre, a salvaguardia delle colture, a proprie spese, apposite tabelle recanti la scritta "Fondo in attualità di coltivazione - Divieto di caccia ai sensi di legge dal
al ".

Qb

M

REGIONE PUGLIA

Art. 43 - Tiro a volo.

Nei campi di tiro a volo, è vietato l'uso dei volatili compresi nell'elenco delle specie cacciabili di cui alla presente legge.

L'esercizio del tiro a volo è consentito soltanto su specie provenienti da allevamento.

Q/b

REGIONE PUGLIA

Art. 44 - Accensione delle stoppie.

E' vietato nelle campagne dar fuoco alle stoppie delle colture graminacee, leguminose, di erbe infestanti e di arbusti in genere.

~~Lungo le strade comunali, provinciali, statali, nonché lungo le autostrade, le ferrovie, i boschi e i terreni rimboschiti l'accensione delle stoppie non può essere consentita a distanza minore di 100 metri da essi.~~

Il divieto di cui al precedente comma non sussiste nelle campagne dal 15 di settembre al mese di maggio compreso.

Il divieto non sussiste, altresì, nelle campagne, per l'intero anno, nei casi in cui si provveda alla distruzione di erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e simili, purché riuniti in cumulo.

In ogni caso, chi ha acceso il fuoco, deve assistere di persona fino a che il fuoco sia completamente spento.

~~Sono abrogate le norme della legge regionale 18/7/1974 n.24 contrastanti con quanto previsto nel presente articolo.~~

Lungo le strade comunali, provinciali, statali, nonché lungo autostrade, le ferrovie, i boschi e i terreni rimboschiti l'accensione delle stoppie non può essere consentita a distanza minore di 100 metri da essi.

Sono abrogate le norme della legge regionale 18/7/1974 n.24 contrastanti con quanto previsto nel presente articolo.

REGIONE PUGLIA

Art. 45 - Uso di antiparassitari.

E' vietato somministrare erbicidi, antiparassitari ed altri pesticidi, con mezzi aerei, senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale, territorialmente competente, che, nel concederla, dovrà tenere presenti gli eventuali danni che tale somministrazione può arrecare alla selvaggina.

Con successiva regolamentazione, la Regione provvederà alla disciplina dell'uso, in agricoltura, di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali.

REGIONE PUGLIA

Art. 46 - Impiego cani - cani vaganti - animali reinselvatichiti.

In tutto il territorio regionale, la Giunta regionale regolamenterà l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

In particolari località, le Provincie delegate possono, altresì, limitare o proibire l'uso dei cani da seguito, ove ricorra la necessità di proteggere determinata selvaggina.

I cani di qualsiasi razza trovati a vagare, in tempo di divieto di caccia, in zone in cui vige il divieto di esercizio venatorio, debbono essere possibilmente catturati dagli agenti ^{comunali e/o prefetti} di ~~vigilanza~~ o da personale specializzato incaricato dalle Provincie. Durante il periodo in cui ne è permesso l'uso, la cattura deve avere luogo solo quando non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto, sono considerati vaganti.

I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal luogo ove sono normalmente impiegati o a più di 200 metri da bestiame e dai recinti di esso.

I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti.

Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenerne la restituzione, deve rimborsare le spese di mantenimento.

Trascorsi 30 giorni dalla ^{cattura} contestazione della trasgressione, se il proprietario del cane non si è presentato o non ha assolto agli obblighi di legge, il cane rimane di proprietà di chi ha provveduto alla sua custodia, che ne ~~può liberamente disporre~~. ^{o norma degli speciali regolamenti}

^{Comunali} Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici reinselvatichiti.

REGIONE PUGLIA

Art. 47 - Altri divieti.

E' vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed allo allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi degli art. 16 e 17;
- c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;
- d) l'esercizio venatorio nelle aie o nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro;

Qh

M

REGIONE PUGLIA

di vie di comunicazione ferroviaria e di strada carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, fi_lovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, re_cinti ed altre aree delimitate e destinate al ricovero e alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

- f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consenti_tti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni re_gionali;
- g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzato_re negli specchi o corsi d'acqua;
- h) cacciare parando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
- i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fi_ni di cui all'art.38 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore al Comune terri_torialmente competente che adotterà le decisioni del caso;
- m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge

Qb

M

REGIONE PUGLIA

- n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, da disciplinare ai sensi dell'art. 18;
- o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
- p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse;
- q) cacciare, sparando in direzione dei piccioni, a distanza inferiore a 100 metri;
- r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- t) commerciare beccacce comunque confezionate, nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
- u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'art. 12 ultimo comma o di altre disposizioni della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.



REGIONE PUGLIA

E' vietato, altresì;

- 1) Cacciare nelle zone umide designate, di importanza internazionale ai sensi del D.P.R. 13/3/76 n. 448, nonché entro un raggio di 500 metri da esse;
- 2) cacciare entro un raggio di 300 metri dai parchi nazionali e regionali, dalle riserve naturali da chiunque gestite, dalle Oasi di protezione e dalle Zone di ripopolamento e cattura, dai Centri pubblici e Aziende private per la produzione della selvaggina.

I confini di dette fasce di rispetto venatorio sono tabellati a cura dei gestori delle zone e/o istituti cui si riferiscono.

- 3) usare il vischio e ogni altra sostanza di analogo effetto, nonché sostanze venefiche o comunque tossiche e quelle inebrianti o esplodenti;
- 4) usare gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni altro genere di trappole e trabocchetti, salvo le eccezioni previste dalla presente legge, ed i lacci di qualsiasi specie;
- 5) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore di immagine o di amplificatore elettronico di immagine per tiro notturno;
- 6) usare pasture preparate con qualsiasi specie di mangime.

REGIONE PUGLIA

Art. 48 - Divieti temporanei di caccia.

La Regione, sentita l'Amministrazione provinciale, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio in zone interessate da intenso fenomeno turistico, ovvero per motivi connessi al ripopolamento del territorio.

I Sindaci dei Comuni possono vietare o ridurre temporaneamente l'esercizio venatorio in zone determinate del territorio comunale, per importanti e motivate ragioni connesse alla salvaguardia dell'ambiente, alla difesa delle colture agricole, alla tutela della incolumità delle persone, a sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie o altre calamità.

Nelle decisioni dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;
- i controlli che saranno effettuati.

~~Le decisioni di cui al comma precedente sono tempestivamente comunicate alla Provincia territorialmente interessata che, entro 15 giorni dalla comunicazione, dovrà confermare o meno il divieto, informando la Regione.~~

Avverso la decisione del Sindaco è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale da parte di cittadini o associazioni che vi abbiano interesse. Il Presidente della Giunta Regionale provvede, sentito l'assessore al ramo, entro 20 giorni dalla notifica del ricorso stesso alla Regione, rigettando il ricorso o annullando, anche parzialmente, il provvedimento del Sindaco.

REGIONE PUGLIA

Art. 49 - Introduzione di selvaggina dall'estero.

E' vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rigenerazione della stirpe, previo parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

Le autorizzazioni per le attività di cui al comma precedente o per eventuali deroghe al comma 1° sono rilasciate dal Ministero per l'Agricoltura e le Foreste su parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

9/5

M

REGIONE PUGLIA

TITOLO VI

- VIGILANZA VENATORIA - AGENTI DI VIGILANZA.

Art. 50 - Vigilanza venatoria.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:

- a) ai dipendenti, preposti a tale funzione, delle Amministrazioni provinciali. Detti soggetti assumono la qualifica di "agenti faunistici" ed esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito del territorio della Regione;
- b) alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso della qualifica di guardia giurata, autorizzate ai sensi delle norme di pubblica sicurezza;
- c) dal personale preposto a tale funzione dalle Aziende faunistico-venatorie all'interno delle stesse.

Detta vigilanza è, altresì, affidata agli Ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

I soggetti di cui alla lettera a), possono esercitare le loro funzioni su tutto il territorio regionale; gli agenti di cui alla lettera b), possono esercitare le loro funzioni su tutto il territorio provinciale; le guardie giurate comunali e campestri, e le guardie private riconosciute ai sensi delle norme di pubblica sicurezza, possono svolgere le loro funzioni limitatamente al territorio del Comune nel quale risiedono.

REGIONE PUGLIA

L'attività di vigilanza di cui al presente articolo è coordinata dai Presidenti delle Province territorialmente competenti.

La Giunta Regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le Province, detterà norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale.



REGIONE PUGLIA

Art. 51 - Compiti degli agenti di vigilanza.

Agli agenti faunistici e ai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. precedente sono assegnati anche i seguenti compiti:

- a) la vigilanza sulla pesca nelle acque di cui all'art. 100 del DPR 24/7/1977 n. 616, ivi compresa la repressione della pesca di frodo;
- b) la vigilanza per la tutela della flora;
- c) la vigilanza sull'impiego in agricoltura di insetticidi, anticrittogamici e diserbanti vietati dalla normativa vigente e, in genere, sull'impiego di sostanze chimiche e altre tecniche colturali nocive alla vita e riproduzione della fauna selvatica;
- d) la vigilanza contro gli incendi nei boschi ^{garantirne} per la loro tutela, in collaborazione con gli organi dello Stato e della Regione a ciò preposti;
- e) la vigilanza contro gli inquinamenti delle acque superficiali ^{dei terreni e} per versamenti non autorizzati o non conformi alla normativa vigente in materia e liquami di risulta da lavorazioni industriali o da altre attività.

Agli agenti faunistici è vietato l'esercizio venatorio nei territori in cui abitualmente esercitano le loro funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi da cui dipendono. Ai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo ^{precedente} è vietato l'esercizio venatorio durante tutto il tempo in cui svolgono le funzioni di vigilanza.

REGIONE PUGLIA

Art.52 - Poteri degli agenti di vigilanza.

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti e le guardie possono chiedere l'esibizione del porto d'armi, della licenza di caccia regionale, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione delle infrazioni amministrative previste dall'art. 62 della presente legge, gli agenti, con funzioni di polizia giudiziaria, procedono al ritiro della licenza di caccia regionale e redigono verbale, rilasciandone copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile, o notificando copia al contravventore entro trenta giorni.

Gli agenti con funzioni di polizia giudiziaria provvedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia non consentiti, con esclusione del cane e del richiamo vivo, nei casi di contestazione delle infrazioni di cui ai punti a)b)c)d)e)f) dell'art.62 della presente legge.

Tutti gli agenti e guardie, in tutti i casi di contestazione di una qualsiasi infrazione alla disciplina dell'attività venatoria, devono sequestrare la selvaggina o parti di essa facilmente riconoscibili e i richiami acustici.

La selvaggina viva o morta viene consegnata alla Provincia territorialmente competente che, provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, e a cedere la selvaggina morta ad istituti di Assistenza.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

REGIONE PUGLIA

I mezzi non consentiti sono in ogni caso distrutti; le armi sequestrate saranno restituite al legittimo proprietario, previa di mostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative, a meno che non venga disposta la revoca o l'esclusione definitiva della con cessione della licenza di caccia, oppure qualora venga accertato che l'infrazione non sussiste.

Le guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria e che, a seguito anche di denuncia, accertino violazioni alle leggi sulla caccia, hanno pieni poteri di contestazione della in frazione commessa.

Essi sono abilitati a redigere processi verbali, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore.

I processi verbali, di cui al precedente comma, devono essere trasmessi all'Ente da cui dipendono ed all'autorità competente alla irrogazione delle sanzioni ai sensi delle disposizioni vigenti.

In caso di revoca o esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia regionale, le armi sequestrate vengono confiscate con provvedimento del Questore.

93

h

REGIONE PUGLIA

Art.53 - Corsi di qualificazione ed aggiornamento.


Il riconoscimento della qualità di agente e di guardia faunistica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati annualmente dalla Regione, tramite le Province, e al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte della Commissione di cui al precedente articolo 30 .

La Giunta Regionale, nel quadro delle iniziative di cui all'articolo 1 della presente legge, annualmente promuove ed attua altresì, anche tramite le Province, quali Enti delegati, corsi di aggiornamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dello articolo 50.

Le materie, oggetto dei corsi, riguarderanno, particolarmente, la legislazione sulla salvaguardia dell'ambiente, la protezione della fauna, il controllo sull'uso delle armi da caccia e quanto serve di conoscenza agli agenti di vigilanza faunistica per l'espletamento dei loro compiti.

I corsi sono finanziati dalla Regione.

93



REGIONE PUGLIA

TITOLO VII

- ASSOCIAZIONISMO - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA.

Art. 54 - Associazioni venatorie e naturalistico-protezionistiche.

Le Associazioni venatorie e naturalistico-protezionistiche che si considerano riconosciute agli effetti della presente legge, sono quelle presenti nel Comitato Tecnico Nazionale e operanti nel territorio regionale, con adeguati organi periferici.

Le Associazioni operanti a livello periferico, comunali o provinciali, a loro volta, devono essere affiliate alle Associazioni di cui al primo comma, e devono possedere i seguenti requisiti:

- a) finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie-naturalistiche;
- b) ordinamento democratico interno e stabile organizzazione e sede.

E' fatto divieto di iscriversi a più di una Associazione.

A tal fine le Associazioni di cui al primo comma sono tenute a trasmettere alla Regione gli elenchi dei propri associati entro il 31 marzo di ogni anno.



REGIONE PUGLIA

ART.55 - Compiti delle associazioni venatorie.

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge, provvedono:

- a) - ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
- b) - a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
- c) - a collaborare nel campo tecnico-organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e della Regione e con gli Enti da essi delegati ai sensi dell'art. 5;
- d) - ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
- e) - a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;
- f) - a proporre alla autorità di Pubblica Sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie faunistiche;
- g) - a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie faunistiche.

Per i compiti previsti dalla presente legge alle associazioni venatorie riconosciute e presenti nella Consulta regionale, la Giunta Regionale eroga contributi sulla scorta di programmi e consuntivi presentati dalle stesse Associazioni.

OB



REGIONE PUGLIA

Art. 56 - Attività promozionali e culturali.

La Regione promuove la collaborazione della scuola, delle Organizzazioni sociali e sindacali, delle Associazioni culturali, naturalistiche, protezionistiche e venatorie, per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

La Giunta Regionale eroga contributi alle associazioni culturali, naturalistiche e protezionistico-venatorie, sulla scorta di programmi finalizzati ai sensi del presente articolo.

96



REGIONE PUGLIA

Art. 57 - Osservatorio faunistico regionale.

La Giunta Regionale, ~~senza l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina di Bologna~~, istituisce nella Regione l'Osservatorio faunistico regionale con le seguenti finalità prioritarie:

- a) osservare il comportamento e censire le popolazioni nidificanti e svernanti, nonché effettuare studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;
- b) effettuare ricerche e studi sui rapporti tra fauna e ambiente, con particolare riferimento alle conseguenze nocive sulla fauna, dirette e indirette, derivanti dall'uso di tecniche colturali e agricole particolari, ivi compreso l'uso dei fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi e sostanze chimiche in genere;
- c) effettuare studi e ricerche sulle malattie della selvaggina vi vente allo stato naturale e su quella prodotta dagli allevamen ti autorizzati;
- d) avanzare proposte e svolgere iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico-ambientale.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Osservatorio faunistico può avvalersi della collaborazione degli Istituti di ricerca universitari.

Le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono deliberate dalla Giunta Regionale entro un anno dalla emanazione della presente legge.

REGIONE PUGLIA

TITOLO VIII

- TASSE VENATORIE -

Art. 58 - Istituzione delle tasse venatorie regionali.

Per conseguire i mezzi finanziari a realizzare i fini previsti dalla presente legge, sono istituite le tasse di concessione regionale in materia di caccia di cui al successivo articolo.

La tassa di concessione per il rilascio e il rinnovo della licenza di caccia regionale dovrà essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria nell'annata in corso.

Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale:

- a) i centri privati di produzione della selvaggina;
- b) le aziende faunistico-venatorie;
- c) le zone agro-turistico-venatorie;
- d) le zone di addestramento cani;
- e) gli allevamenti a scopo alimentare ed ornamentale.

I centri pubblici in genere, non a fini di lucro, sono esenti da tasse.

Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 59 - Natura e importo delle tasse venatorie regionali.

La disciplina delle tasse di concessione regionale è regolata dalla L.R. 9/6/1980 n. 65.

Il numero d'ordine 15 della tariffa allegata alla legge regionale n. 65/80, è abrogata sul Titolo II, sezione "caccia e pesca".

Il numero d'ordine 16 della tariffa allegata alla L.R. 65/80, è così sostituito:

numero ordine	Legge	Indicazione degli atti soggetti a tasse	tassa rilascio	tassa rinnovo annuale	note (x)
	121/1961 DPR. 641				
16	52	Concessione di istituzione di: a) Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro	10.000	10.000	
		b) Azienda privata di produzione della selvaggina	100.000	100.000	
		c) Zone addestramento cani, per ogni ettaro	10.000	10.000	
		d) Zone agro-turistico-venatorie, per ogni ettaro	10.000	10.000	
		e) Allevamenti a scopo alimentare ed ornamentale	100.000	100.000	

Note (x) : Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

REGIONE PUGLIA

numero d'ordi ne	Legge 121/1961 DPR.641	Indicazione degli atti soggetti a tasse	tassa ri- lascio	tassa rinno vo annuale	note X
17	52	A) Rilascio dell'abili tazione all'eserci- zio venatorio: a) con fucile ad un colpo e con arco b) con fucile a due colpi c) con fucile a più di due colpi D.P.R.15.1.1972 n.11 art.1 lett.o D.P.R.24.7.1977 n.616 art.99	13.000 18.500 23.500	13.000 18.500 23.500	

NOTA:

X) Il versamento della suddetta tassa ha validità di un anno dalla data di effettivo versamento e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

QB

REGIONE PUGLIA

Art. 60 - Riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali.

La Giunta Regionale ripartisce l'80% dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente articolo, a favore delle Province per l'esercizio da parte di queste delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

- il 25% in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio provinciale;
- il 65% in rapporto all'estensione del territorio agrario-forestale provinciale;
- il 10% in rapporto all'estensione di territorio provinciale effettivamente interessato dalla istituzione delle zone e/o istituti di cui al punto a) dell'art.12.

La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno, sulle somme da devolvere a ciascuna Provincia, un acconto nella misura del 50% dei proventi effettivamente riscossi dalla Regione alla stessa data.

Il saldo deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le somme introitate dalle Province ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso la tesoreria della Provincia e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Un'aliquota non inferiore al 20% della somma annualmente introitata dalle Province ai sensi del primo comma del presente articolo, è destinata da queste ultime per alimentare i fondi di tutela della produzione agricola di cui al successivo art.61.

REGIONE PUGLIA

Resta ferma la facoltà delle Province di variare la predetta aliquota in base alla effettiva utilizzazione del fondo.

La Giunta Regionale ripartisce, entro il 31 dicembre, il rimanente 20% dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente articolo, a favore delle Associazioni venatorie riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti e in base ai programmi svolti.

0/3

REGIONE PUGLIA

Art. 61 - Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola.

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie limitatamente ai periodi di caccia consentiti dalla presente legge, fatta eccezione, in ogni caso, per i danni arrecati nei fondi chiusi di cui all'art. 41 o nei terreni compresi nelle zone e/o istituti di cui alle lettere c, d, e, f, g, dell'art. 12, ogni Provincia istituisce un fondo al fine di indennizzare i conduttori agricoli di terreni che ne facciano richiesta documentata.

I fondi sono alimentati dalla specifica quota dei proventi di cui all'articolo precedente.

La Giunta Regionale, sentite le Province, delibera, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme per la utilizzazione e il funzionamento dei fondi, di cui al 1° comma, per la tipologia degli indennizzi, per la costituzione da parte delle Province di appositi Comitati di gestione composti da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti nella Regione.

Alle Province sono, in ogni caso, delegate le funzioni relative alla ricezione delle richieste di risarcimento dei danni, all'accertamento degli stessi, alla liquidazione e pagamento degli indennizzi.

9/3



REGIONE PUGLIA

TITOLO IX

- SANZIONI AMMINISTRATIVE -

Art. 62 - Sanzioni.

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L.100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;
- b) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art.24; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L.100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;
- c) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L.100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L.200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
- d) la sanzione amministrativa da L.500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti di cui al precedente articolo 2;

REGIONE PUGLIA

- e) la sanzione amministrativa da L.10.000 a L.500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L.100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino ad un anno, in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L.200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
- f) la sanzione amministrativa da L.20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 38 e 39;
- g) la sanzione amministrativa da L.30.000 a L.300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale di cui all'articolo 26;
- h) la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- i) la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni;
- l) la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente art.38, sesto comma;
- m) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000, per ciascun capo, per chi destina da scopi diversi da quelli indicati dal precedente art.49, 1°e2° comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art.49 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente art.18;

REGIONE PUGLIA

- n) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 per chi caccia con la licenza di porto d'armi per uso caccia scaduta o diversa da quella richiesta, salve le sanzioni previste per l'infrazione tributaria e penale;
- o) la sanzione amministrativa da L.30.000 a L.100.000 per chi arreca danno, rimuove o manomette tabelle o ne abbatte i pali di sostegno di cui all'art.23 salvo restando l'applicazione dell'art.635 del Codice Penale;
- p) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti o senza autorizzazione, oltre a L.10.000 per ogni tabella apposta abusivamente;
- q) la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per chi effettui accensione di fuochi senza osservare i divieti posti dall'art.44;
- r) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000 per chi eserciti la caccia senza essere in regola con il versamento delle tasse di concessione regionale;
- s) la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per chi distrugge o danneggia o raccoglie uova e nidi della selvaggina;
- t) la sanzione amministrativa di L.50.000 per ciascun capo abbattuto in violazione dell'art.43;
- u) la sanzione amministrativa da L.30.000 a L.100.000 per chi non provvede alle disposizioni di cui all'art. 18, 3° comma e seguenti;
- v) la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.300.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art.45;
- z) la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.



REGIONE PUGLIA

Art. 63 - Accertamento d'infrazione.

Le violazioni in materia di caccia sono accertate, mediante processo verbale, dagli agenti di cui all'art. 50 che esplicano i loro compiti e poteri nei limiti di quanto previsto dagli art. 51-52

Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) indicazione del tempo e del luogo di accertamento;
- b) la generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l'Ufficio o il Comando di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore;
- d) l'individuazione degli eventuali obbligati in solido;
- e) la descrizione sommaria del fatto con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore;
- f) le indicazioni delle norme violate;
- g) la eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- h) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore della copia del processo verbale;
- i) la generalità di eventuali testimoni sui fatti oggetto della violazione.

Copia del processo verbale deve essere inoltrata:

- all'Ufficio Regionale del Contenzioso;
- all'Amministrazione Provinciale;
- al Comando o Ufficio da cui dipende il verbalizzante.

La contestazione personale della violazione è immediata, ove sia possibile.

In caso di mancata contestazione, l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, provvede, entro trenta giorni dall'accertamento, a notificare al trasgressore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il processo verbale.

REGIONE PUGLIA

La omessa notificazione nel termine prescritto estingue l'obbligazione del pagamento della somma dovuta.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore, può far pervenire all'Ufficio Regionale del Contenzioso, all'Amministrazione Provinciale e agli organi da cui dipendono i verbalizzanti, scritti difensivi in carta semplice direttamente o mediante lettera raccomandata.

Entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso, l'Ufficio Regionale del Contenzioso decide in merito.

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, è ammessa nei limiti della legge 24.12.1975, n.706, il pagamento, con effetto liberatorio, della somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse.

Il trasgressore che abbia effettuato il pagamento di cui al precedente comma, è tenuto entro i successivi 10 giorni a presentare all'Ufficio dell'Amministrazione Provinciale ^{territorialmente} competente, o all'Ufficio del Contenzioso l'attestazione del versamento della somma pagata a titolo di conciliazione amministrativa.

L'Amministrazione Provinciale che ha accertato la regolarità del versamento effettuato, provvede alla restituzione delle armi o mezzi di caccia eventualmente sequestrati e comunica tempestivamente all'Ufficio Regionale del Contenzioso l'avvenuto pagamento.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione nei termini prescritti, l'Ufficio Regionale del Contenzioso, su segnalazione della Provincia, ingiunge di pagare con

REGIONE PUGLIA

apposito atto, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla notificazione stessa.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, entro il termine ultimo previsto per il pagamento, il contravvenzionato può ricorrere dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 3 del T.U. 14.4.1910 n. 639.

EP.

REGIONE PUGLIA

Art.64 - Sospensione, esclusione e revoca del tesserino regionale e della licenza di porto d'armi per uso caccia.

Il Presidente della Giunta Regionale, su segnalazione dell'Assessorato competente in materia, nei casi in cui all'art. 62, ai punti b, c, d, e, f, dispone la sospensione, revoca o esclusione definitiva del tesserino regionale e propone la conseguente sospensione, revoca o esclusione della licenza di porto d'armi per uso di caccia al Questore del luogo di residenza del trasgressore per il prosieguo di sua competenza.

Presso ciascuna Provincia è istituito l'apposito Casellario per la conservazione di schede nominative, di cui all'art. della presente legge, al fine di graduare la misura delle sanzioni previste.

La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti d ed f dell'art. 62.

Nei casi previsti ai punti b, c, ed e, dello stesso articolo è annesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente art. 27, primo comma, a far data dal compimento del 10° anno dall'avvenuta revoca.

OS

M

REGIONE PUGLIA

Art. 65 - Proventi delle sanzioni amministrative.

E' istituito nel bilancio della Regione Puglia un apposito capitolo di entrata al quale dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia, previste dalla legge nazionale e regionale.

I pagamenti sono effettuati mediante versamenti sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Puglia.

Le somme riscosse, di cui al precedente comma, restano a disposizione della Regione per fini diretti alla ricostruzione del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio regionale e sua vigilanza, nonchè per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 53.

REGIONE PUGLIA

Art. 66 - Norme finanziarie.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale.

Le somme da riscuotere a titolo di tasse di concessione regionale in materia di caccia, iscritte annualmente nell'apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione, sono destinate alla attuazione degli interventi e al finanziamento delle funzioni delegate di cui alla presente legge.

Le somme provenienti dalla riscossione delle sanzioni amministrative in materia di caccia, iscritte annualmente nell'apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione, sono destinate agli interventi in materia faunistico-venatoria demandati alla Regione dalla normativa statale e regionale.

A tal fine, nei bilanci di previsione della Regione, alla parte spesa, a partire dal 1982, sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) c.n.i. "Fondo da ripartire fra le Province per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia di esercizio venatorio ai sensi della normativa statale e regionale vigente" p.m.
- b) c.n.i. "Spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti e interventi in materia faunistico-venatoria demandati alla Regione dalla normativa statale e regionale vigente" p.m..

Gli stanziamenti relativi a tali capitali di spesa potranno essere integrati nei limiti della disponibilità di bilancio.

~~Alla ripartizione fra le diverse categorie di spese di cui ai punti a) e b) si provvederà annualmente con la legge di approvazione di bilancio.~~

OS

M

REGIONE PUGLIA

TITOLO X

- NORME TRANSITORIE FINALI -

Art. 67 - Zone protette esistenti.

Fino all'approvazione della Carta faunistica regionale, le oasi di protezione e rifugio, istituite ai sensi dell'art. 28 della legge statale 2/8/1967 n. 799, e le zone vietate alla caccia istituite ai sensi dell'art. 23 del R.D. 5/6/1939 n. 1016 e successive modificazioni, restano confermate fino alla istituzione delle zone e istituti previsti dall'art. 12 della presente legge.

OB

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

Art. 68 - Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia.
Trasformazione in Aziende faunistico-venatorie.

Sentito l'Istituto di Biologia della Selvaggina, la Regione può autorizzare la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia che presentino rilevante interesse faunistico-naturalistico, e strutture adeguate con particolare riferimento alla grossa selvaggina europea e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, in numero e per superfici complessive limitate.

Entro 6 mesi dall'emanazione della presente legge la Regione provvede ad indicare i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Le domande di trasformazione devono pervenire entro 60 giorni dalla emanazione del relativo regolamento attuativo.

Fino a tale data restano prorogati i termini di scadenza delle concessioni in atto delle riserve di caccia di cui alla L.R. n. 6/81 e legge statale n. 9/81.



REGIONE PUGLIA

Art.69 - Soppressione dei Comitati provinciali della caccia.

I Comitati provinciali della caccia, di cui all'art.82 del R.D.5.6.1939 n.1016, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il patrimonio di detti Comitati, ogni situazione giuridica in corso, i relativi diritti e obblighi, nonché il relativo personale, sono trasferiti alle Province territorialmente competenti.

OB

h

REGIONE PUGLIA

Art. 70 - Abrogazione di norme preesistenti.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le norme del R.D. 5.6.1939 n. 1016 e successive modificazioni, nonché ogni altra normativa in materia di caccia in contrasto con la presente legge o non richiamata in essa.

CB



REGIONE PUGLIA

Art.71 - Rinvio a norme preesistenti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla vigente legislazione statale in materia di caccia.

REGIONE PUGLIA

Art.72 - Dichiarazione di urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.